

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MOTTALCIATA

Cod. Fisc. 00374120020

Via Martiri della Libertà, 15
C.A.P. 13874

Tel. (0161) 857112 Fax (0161) 857612

***** **

L.R. 14/04/2003 n.7 – D.P.G.R. 18/10/2004 N.7/R e 8/R

REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali di Protezione Civile.

ART. 2 – AUTORITA' , ORGANI E STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile in ambito comunale.

E' organo comunale di Protezione civile:

- La Commissione comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco;

sono Strutture di Protezione Civile:

- L'Unità di Crisi, strutturata per funzioni di supporto;
- Il Servizio/Ufficio comunale di Protezione civile.

ART. 3 – AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco è autorità di Protezione Civile in ambito comunale.

Il Sindaco sovrintende a tutte le attività di Protezione Civile in ambito Comunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale degli Organi e delle Strutture comunali di Protezione Civile.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della giunta Regionale ed al Prefetto.

In caso di emergenza a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia di Biella, al Presidente della Regione Piemonte e/o al Prefetto che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

Al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica utilità ovvero in caso di evento calamitoso , il Sindaco può adottare le ordinanze contingibili e urgenti,

anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 50 del Testo Unico delle leggi e sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco dispone l'attivazione del Centro Operativo Comunale di cui al successivo art. 8

Il Sindaco può inoltre concordare con i Sindaci dei Comuni limitrofi azioni congiunte e attività coordinate.

ART. 4 – COMMISSIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune , entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce la Commissione Comunale di Protezione Civile, di seguito denominato **c o m m i s s i o n e** .

La Commissione è un Organo, con compiti di indirizzo e verifica.

COMPITI:

- Garantisce lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività previste dagli art. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 14/04/2003, n. 7, relative al modello di intervento in ambito comunale;
- Formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni del Sindaco, sia in fase preventiva che in emergenza;
- Esprime parere consultivo sul progetto di Piano comunale di Protezione Civile, anche avvalendosi dell'Unità di Crisi Comunale.

COSTITUZIONE

La commissione è composto da:

- Sindaco, o suo delegato quale autorità locale di protezione Civile che lo presiede;
- *Consigliere – delega interorganica;*
- *Segretario comunale;*
- *Un rappresentante del volontariato .*

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI CONVOCAZIONE

- La Commissione dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo;
- I componenti sono nominati ai sensi di legge;
- La Commissione è convocata dal Sindaco;
In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, la Commissione potrà essere convocata e dovrà considerarsi in seduta permanente;
- La Commissione potrà essere integrata, qualora se ne verifichi la necessità da altri eventuali componenti di dimostrata competenza.
- Per l'espletamento dei compiti di cui sopra la commissione si avvale dell'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto;
L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato;

ART. 5 – UNITA' DI CRISI

Il Comune , entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento, istituisce l'Unità di Crisi di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività di emergenza.

Di essa si avvale la commissione quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva che in emergenza.

COSTITUZIONE:

L'Unità di Crisi è composta da:

- Sindaco o suo delegato con funzione di coordinamento delle funzioni di supporto;
- *Responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti relativamente a servizi tecnici, servizi socio-assistenziali e logistici.*

FUNZIONI MINIME DI SUPPORTI:

FUNZIONE	REFERENTE
Coordinamento delle funzioni	Sindaco
Amministrativa	Sindaco
Servizi essenziali e attività scolastica	Sindaco
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	Sindaco
Assistenza alla popolazione	Sindaco
Tecnica e di pianificazione	Referente dei servizi Tecnici
Censimento danni a persone e cose	Referente dei servizi Tecnici
Materiali e mezzi	Referente dei servizi Tecnico-manutentivo
Strutture operative locali	Referente dei servizi logistici polizia Municipale
Telecomunicazioni	Referente dei servizi logistici polizia Municipale
Volontariato	Referente dei servizi logistici socio-assistenziale

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- L'Unità di Crisi dura in carica fino a nuova nomina;
- I componenti sono nominati ai sensi di legge. Gli stessi possono anche essere individuati fra i soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire. Ad ogni individuo possono essere attribuite più funzioni di supporto;
- L'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta la commissione ne faccia richiesta quale supporto tecnico alla propria attività;
- In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, l'Unità di Crisi potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato e dovrà considerarsi in seduta permanente;
- Ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al Sindaco;
- L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute dell'Unità di Crisi.

ART. 6 – SERVIZIO O UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile è costituito, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/02/1992 n. 225, ss.mm.ii. e dell'art. 108, comma C del D.Lgs 31/03/1998 n. 112 e dell'art. 11 della L.R. 14/04/2003 n. 7, ss.mm.ii., il Servizio o l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Il Servizio/Ufficio di Protezione Civile è così composto:

- Sindaco o Assessore delegato e Responsabile del Servizio Polizia Municipale

Il Servizio o l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve, tra l'altro, perseguire i seguenti obiettivi:

- Tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
 - Attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica;
 - Attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
 - Attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;
 - Promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
- Favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.

Tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire al Servizio/Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza la cooperazione richiesta, con precedenza assoluta sugli altri adempimenti.

In caso di emergenza, il Servizio/Ufficio di Protezione Civile ha il compito di coordinare le attività dei Servizi/Uffici comunali.

L'Amministrazione comunale può, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii. stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra enti locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del Servizio di Protezione Civile.

E' possibile, inoltre, realizzare forme di cooperazione con organizzazioni private di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Per i compiti di cui ai punti precedenti il Servizio/Ufficio di Protezione Civile avrà a disposizione appositi capitoli di spesa da inserire nel Bilancio del Comune e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

La sede del Servizio/Ufficio di Protezione Civile è fissata presso il Municipio di Mottalciata.

ART. 7 – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Mottalciata:

- Riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile;
- Assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, operanti sul territorio comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/1992 e ss.mm.ii.
- Riconosce e stimola, altresì, per tramite del proprio ufficio/ servizio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
- Può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione di fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato;

il volontariato di Protezione civile è composto da:

- Associazioni iscritte al registro regionale;
- Gruppi comunali e/o intercomunali.

Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile sono parte integrante del servizio comunale di Protezione Civile, ed il loro impiego è regolamentato con convenzione.

ART. 8 – CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la sede fisica al cui interno operano, secondo quanto previsto dal piano Comunale di Emergenza, l'Unità di crisi e la Commissione di Protezione Civile e coincide con la Sede Comunale di Mottalciata.

ART. 9 – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano comunale di Protezione Civile.

Il Comune, con propria deliberazione, approva il Piano comunale di Protezione Civile e i successivi aggiornamenti.

Copia del Piano comunale di Protezione Civile è inviato anche alla Provincia e all'Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

ART. 10 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e sarà disponibile nel Centro Operativo Comunale.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione civile.

Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di Protezione Civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.